

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4785 del 28/09/2021
Oggetto	Demanio Idrico Terreni - Rinnovo Concessione per occupazione di terreno demaniale del Torrente Enza e del Torrente Cedra in Comune di Palanzano (PR) e nel Comune di Ventasso (RE) Richiedente: Seica S.r.l. Numero Pratica PR19T0013 - Sinadoc 18823
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4895 del 24/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

--

IL DIRIGENTE

VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di ArpaE n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 19/06/2019 registrata al PG/2019/96384 del 19/06/2019 con cui la Ditta "Seica Srl", P.Iva 00780760344 con sede legale nel Comune di Palanzano (PR) loc. Selvanizza 26, nella figura del suo legale rappresentante, Sig. Begani Anselmo c.f. BGNNLM48A22G255F ha richiesto la **concessione** per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Torrente Enza e del Torrente Cedra , Fg. 47 fronte map.le 279, 55, 25, 277 nel Comune di Palanzano e foglio 17 parte mappale 1 nel Comune di

Ventasso (RE) così suddivisa:

- area pari a 5500 mq. nel Comune di Ventasso destinata ad uso deposito inerti, semilavorati, mezzi e materiale di cantiere, ad uso impianti di produzione di calcestruzzo e frantumazione/selezione;
- pista temporanea stagionale di accesso all'area deposito materiali pari a 175 metri nel Comune di Ventasso;
- pista temporanea stagionale nel Comune di Palanzano pari a 275 metri.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 300 del 18/09/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Servizio di Parma (nota PG/2021/29498 del 24/02/2021), e Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Servizio di Reggio Emilia (nota PG/2019/175486 del 14/11/2019) con i quali sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie € 75,00 euro in data 07/06/2019;
- il canone per l'anno 2021 pagato in data 10/09/2021;
- il deposito cauzionale pari a 1484,06 (di cui 632,06 pagato in data 10/09/2021 ad integrazione del deposito cauzionale versato per la concessione PR11T0065 pari a 852,00 versati in data 26/01/2012 come da determinazione n° 1913 del 23/02/2012, che è stata incorporata nel presente atto);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rinnovare la concessione;
ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta “Seica Srl”, P.Iva 00780760344 con sede legale nel Comune di Palanzano (PR) loc. Selvanizza 26, nella figura del suo legale rappresentante, Sig. Begani Anselmo c.f. BGNNLM48A22G255F, la concessione per l’occupazione di area del demanio idrico del corso d’acqua Torrente Cedra e Torrente Enza così suddivisa (codice pratica PR19T0013):
 - area pari a 5500 mq. nel Comune di Ventasso destinata ad uso deposito inerti, semilavorati, mezzi e materiale di cantiere, ad uso impianti di produzione di calcestruzzo e frantumazione/selezione;
 - pista temporanea stagionale di accesso all’area deposito materiali pari a 175 metri nel Comune di Ventasso;
 - pista temporanea stagionale nel Comune di Palanzano pari a 275 metri.
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/09/2021 (PG/2021/144128);
4. di dare atto che l’annualità 2021 (pari a 1484,06 euro) è già stata versata in data 10/09/2021;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l’ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all’art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l’importo relativo al deposito cauzionale in 1484,06 euro;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero coattivo del credito connesso all’utilizzo del demanio idrico;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Ditta Seica Srl, P.Iva 00780760344 nella persona del suo Legale Rappresentante Begani Anselmo C.F. BGNNLM48A22G255F (cod. pratica PR11T0065).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Enza e Torrente Cedra, individuata ai:

- Fg. 17 parte mapp.le 1 nel Comune di Ventasso (RE);
- Fg. 47 fronte map.li 279, 25, 55, 277 nel Comune di Palanzano (PR) per pista stagionale;

come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione è così suddivisa:

- superficie pari a mq 5500, nel Comune di Ventasso destinata ad area deposito inerti, semilavorati, mezzi e materiali di cantiere ad uso impianti di produzione di calcestruzzo e frantumazione/selezione Fg. 17 parte map.le 1;
- pista temporanea stagionale di accesso all'area di deposito pari a 175 metri Fg. 17 parte map.le 1 nel Comune di Ventasso ;
- pista temporanea stagionale nel Comune di Palanzano (PR) pari a 275 metri Fg.47 fronte map.li 279, 25, 55, 277.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo pari a **1484,06** euro entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire tramite il sistema PagoPa, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1484,06 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2026.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza,

intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 — RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.

ARTICOLO 8 — OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2- Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

5. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei nulla osta idraulici prot. PG/2019/175486 del 14/11/2019 e Pg.2021/29498 del 24/02/2021 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

Servizio AREA AFFLUENTI PO
(Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena)

IL RESPONSABILE

DOTT. ING. FRANCESCO CAPUANO

Reg. _____

del _____

Risposta al PC/2019/0044449 del
29/08/2019.Spett.le **ARPAE** Agenzia Regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia della Regione
Emilia-Romagna**Area Autorizzazioni e concessioni Ovest**

Piazzale della Pace, 1

CAP 43121 **Parma (PR)**[PEC aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:PEC_aopr@cert.arpa.emr.it)e p.c. **Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile**Servizio Coordinamento interventi urgenti e
messa in sicurezzastpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.ite p.c. Spett. **Seica S.r.l.**

Loc. Selvanizza

Palanzano (PR)

beganisrl@legalmail.it

OGGETTO: NULLA OSTA IDRAULICO di competenza per il rinnovo della concessione ad uso deposito sedimenti inerti, semilavorati, mezzi e materiali di cantiere per impianto produzione di calcestruzzo e frantumazione/selezione con pista temporanea stagionale per accesso ai depositi stessi. **Corso d'acqua: Torrente Enza. in sponda dx Idraulica (Foglio 17 mappale 1 nel Comune di Ventasso (RE)).**

Premesso che il nulla osta idraulico, relativo all'occupazione dei terreni demaniali posti in sx idraulica, dovrà rilasciarsi a cura del Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e messa in sicurezza "Ambito di Parma" competente territorialmente, al fine del completamento della sola istruttoria tecnica si precisa che

VISTI gli elaborati tecnici allegati alla domanda;**VISTO** il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni, si esprime

NULLA OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi ed eventuali autorizzazioni comunali in materia edilizia e/o paesaggistica, al RINNOVO di concessione dell'area demaniale del torr. Enza per uso deposito sedimenti inerti, semilavorati, mezzi e materiali di cantiere per l'impianto di produzione calcestruzzo e frantumazione/selezione con ausilio di pista temporanea

SEDI OPERATIVE

Via Fonteraso, 15	41121 MODENA	Tel. 059.248711	Fax 059.248750
Via Emilia Santo Stefano, 25	42121 REGGIO EMILIA	Tel. 0522.407711	Fax 0522.407750
Strada Garibaldi, 75	43121 PARMA	Tel. 0521.788711	Fax 0521.772654
Via Santa Franca, 38	29121 PIACENZA	Tel. 0523.308711	Fax 0523.308716

Per tutte le sedi

PEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.itE-mail: stpc.affluentipo@regione.emilia-romagna.itwww.regione.emilia-romagna.it

per l'accesso ai depositi stessi, nell'area demaniale del torrente Enza identificata catastalmente al Foglio 17 Mappale 1 nel Comune di Ventasso RE (sponda dx), con le seguenti prescrizioni:

1. in relazione a possibili piene eccezionali del corso d'acqua, la Ditta concessionaria dovrà predisporre opportuni controlli durante la fase di piena torrentizia al fine di adottare tutti gli accorgimenti necessari (compresa l'eventuale chiusura al transito) affinché l'utilizzazione dell'attraversamento stradale stesso possa avvenire senza pericolo alcuno per i fruitori. È esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati da piene fluviali alluvioni o altre cause naturali;
2. la Ditta concessionaria è obbligata sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del torrente Enza in dipendenza della concessione rilasciata;
3. la Ditta concessionaria è tenuta a destinare il terreno demaniale di cui trattasi esclusivamente all'uso sopraindicato;
4. la Ditta concessionaria dovrà approntare controlli periodici della sezione libera di deflusso, in particolare la luce libera del ponte poste a monte dell'area demaniale oggetto del presente nulla-osta, ricadente sulla sponda dx del T. Enza, predisponendo all'occorrenza e previa autorizzazione dell'intestato Servizio, i necessari interventi di movimentazione dei sedimenti alluvionali spostandoli in zona limitrofa indicata da tecnici incaricati dell'intestato Servizio. Tali interventi manutentivi d'alveo potranno riguardare anche i tratti fluviali immediatamente a monte ed a valle del ponte sul T. Enza in prossimità dell'area oggetto di concessione demaniale, per una distanza di circa 100 metri;
5. la Ditta concessionaria è responsabile di qualsiasi danno o impedimento che dovesse verificarsi verso terzi per l'uso di cui trattasi.

Il presente NULLA OSTA è rilasciato ai soli fini idraulici ed in conformità agli elaborati tecnici allegati alla domanda e riguarda esclusivamente l'occupazione dei terreni demaniali posti in dx idraulica ed evidenziati a fg 17 mapp.1 nel comune di Ventasso (RE). Il rilascio del Nulla osta idraulico, riguardante l'occupazione dei terreni demaniali posti in sx idraulica evidenziati al fg 47 mapp 277-277 del comune di Palanzano (PR), sarà a cura del Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e messa in sicurezza "Ambito di Parma", che legge per conoscenza.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Francesco CAPUANO
(documento firmato digitalmente)

RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI[illegible]

esclusivo uso "pista temporanea stagionale", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi;
- è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;
- dovrà essere garantito l'accesso ai corsi d'acqua demaniali, così come previsto dal R.D. 523/1904, che vieta (ex art 96) per una distanza di 4 m dal ciglio di sponda l'esecuzione di piantagioni e la movimentazione di terreno e, per una distanza di 10 m, l'esecuzione di fabbriche e scavi;
- l'area concessionata non potrà essere destinata, senza specifica autorizzazione dello scrivente Servizio, a deposito sedimenti inerti, semilavorati, mezzi e materiali di cantiere a supporto dell'impianto produzione calcestruzzo e frantumazione/selezione esistente; si rammenta che le normative vigenti escludono per tali contesti lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti di qualsiasi tipo e quantità.

Durante il periodo di concessione il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo le aree in esame a rischio di esondabilità, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Si ricorda che il rilascio del nulla osta idraulico riguardante l'occupazione dei terreni demaniali posti in dx idraulica (di cui al Foglio 17, mappale 1 del Comune di Ventasso RE) dovrà essere rilasciato dal competente Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Reggio Emilia, che legge per conoscenza.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

LL/AP



Legenda

Note

250 0 125 250 Meters

WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.